

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1988/1989 i prezzi minimi da pagare ai produttori sono fissati ai livelli sotto indicati:

a) per quanto riguarda le stanche delle varietà Biondo comune, Shamouti, Cadenera, Castellana e Macetera:

(in ECU/100 kg)

Spagna	Portogall	Altri Stati membro
10,16	8,34	11,20

b) per quanto riguarda le arance varietà pigmentate:

(in ECU/100 kg)

	Spagna	Portugallo	Altri Stati membri
— Moro, Tarocco e Sanguinello	13,47	11,06	14,86
— Sanguigno	10,49	8,62	11,57

2. Tali prezzi minimi sono fissati per merce in partenza dai centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1988/1989 gli importi della compensazione finanziaria concessa ai trasformatori sono fissati ai livelli sotto indicati:

a) per le arance delle varietà Biondo comune, Shamouti, Cadenera, Castellana e Macetera:

(in ECU/100 kg)

Spagna	Portugallo	Altri Stati membri
5,35	3,53	6,39

b) per le arance delle varietà pigmentate:

(in ECU/100 kg)

	Spagna	Portugallo	Altri Stati membri
— Moro, Tarocco e Sanguinello	8,66	6,25	10,05
— Sanguigno	5,68	3,87	6,76

Articolo 3

Gli importi di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle arance che rispondano almeno ai requisiti minimi di qualità e di calibro previsti per la categoria III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente